

ANOLF



Roma, 9 giugno 2022

Alla c.a. Dott. Danilo Papa
Direttore centrale
Ispettorato Nazionale del Lavoro

dcgiuridica@ispettorato.gov.it

Oggetto: Riflessioni in merito a “permesso di soggiorno per motivi di studio – svolgimento di attività lavorativa – limiti”

Gentilissimo Direttore,

siamo a conoscenza della nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (n. 1074 del 24 maggio 2022) con cui sono si forniscono chiarimenti relativi alla posizione di studenti extracomunitari che, a seguito di un permesso di soggiorno per motivi di studio, vogliono svolgere attività lavorativa avvalendosi di quanto previsto dall’art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394/1999 secondo cui **“il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l’esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore”**.

Il dubbio, su cui si è espresso l’INL, ha riguardato la possibilità per lo studente di Paesi extra Unione Europea, di poter svolgere per un periodo di tempo limitato, ad es. l’estate quando i corsi universitari e/o didattici sono sospesi, attività lavorativa con la possibilità di superare il limite delle 20 ore settimanali.

L’articolata risposta dell’INL (leggi in allegato), si rivela restrittiva rispetto alla norma in auge, inibendo la rimodulazione dell’orario, seppur nel rispetto del monte ore complessivo e per un tempo limitato.

Al riguarda viene precisato che **“è consentito, con il permesso di soggiorno di cui si tratta, soltanto lo svolgimento di un’attività lavorativa part-time con limiti temporali ben definiti senza che siano quindi conformi alla normativa in questione contratti che prevedano, pur restando al di sotto del limite annuale delle 1.040 ore, un’articolazione oraria settimanale superiore alle 20 ore”**.

Consapevoli che i limiti orari annui (1040 ore) previsti dalla disciplina di riferimento, interpretino lo status di studente in modo corretto, gli stessi consentono il mantenimento agli studi e la prevalenza di attività didattica/formativa, alla base della richiesta del permesso di soggiorno per motivi di studio.

La norma di riferimento (art. 14, comma 4, D.P.R. n.34/1999) sembra invece lasciare aperta la possibilità di una cumulabilità dell’orario, anche per brevi periodi che, a nostro avviso, troverebbe ampia giustificazione nella dimensione stagionale di alcune attività lavorative (specifiche del comparto agroalimentare e del settore turistico-alberghiero).

In tal senso riteniamo che, un’attività part-time in questi settori, in particolari periodi dell’anno, sia in perfetta sintonia e coniughi l’impegno formativo e didattico del personale progetto di vita con l’esigenza di mantenersi economicamente agli studi.


Riteniamo altresì che questa rigidità interpretativa all'interno di un mercato del lavoro con caratterizzazione stagionale, da cui consegue la necessità di una flessibilità oraria e la concentrazione di giornate lavoro in particolari periodi dell'anno, possa, involontariamente, originare i presupposti per alimentare condizioni di lavoro in "grigio", nonché indurre lo studente ad indesiderate decisioni sulla conversione dello stesso permesso di soggiorno in motivi di lavoro.

Un simile scenario sarebbe una sconfitta per tutti ed in primis per il giovane, che si sta formando per poter accedere al mercato del lavoro.

Chiediamo pertanto a codesta Amministrazione di raccogliere i nostri timori e le nostre perplessità fornendoci cortesemente delle risposte tese a scongiurare gli oggettivi pericoli che noi intravediamo in questa rigida interpretazione della norma.

Distinti saluti

Il Presidente Anolf Nazionale
Mohamed Saady



Il Segretario Confederale
Andrea Cuccello

